



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA  
SEZIONE PENALE

N. [redacted] G. TRIB.

N. [redacted] R.G.N.R.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa [redacted], all'udienza del [redacted] ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale

nei confronti di:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

libera - assente

difensore di fiducia [redacted] del Foro di Perugia.

IMPUTATA

*Del reato di cui all'art. 76 D.L.vo 06.09.2011 n. 159, per aver violato il divieto di fare ritorno nel comune di Perugia prima del decorso del termine triennale imposto dal Questore di Perugia, con foglio di via obbligatorio, a presentarsi all'autorità di P.S. presso il Commissariato di P.S. di Città Di Castello entro le ore 8:30 del 09.02.2018, emesso in data 08.02.2018.*

[redacted]

N. [redacted]  
Sent.

Sentenza  
in data [redacted]

Data del Deposito  
[redacted]

Data di irrevocabilità

Esecuzione

Scheda

Campione

### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il PM chiede l'assoluzione dell'imputata, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo in quanto non legittimo.

Il difensore dell'imputata si associa.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data [redacted] è stata citata a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui in rubrica.

All'udienza del [redacted], verificata la regolare costituzione delle parti, nell'assenza dell'imputata, con il consenso della difesa sono stati acquisiti gli atti del fascicolo del P.M. e il giudice ha invitato le parti a concludere in ordine alla ravvisabilità dei presupposti per una immediata declaratoria di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Il P.M. e il difensore hanno rassegnato le conclusioni come da verbale allegato.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli atti acquisiti con il consenso delle parti consentono di addivenire ad una pronuncia assolutoria nei confronti dell'odierna imputata, per il reato alla stessa contestato.

Dai verbali acquisiti emerge che [redacted] destinataria di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Perugia e notificato nei suoi confronti l'8.2.2018, non si è presentata presso il Commissariato di P.S. di Città di Castello in data 09.02.2018 entro le ore 8.30, come risultava prescritto nel provvedimento del Questore.

Il reato di cui all'art. 76 D.lgs. n. 159/2011 punisce chi viola le prescrizioni contenute nel foglio di via, di cui all'art. 2 del medesimo decreto. Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che il provvedimento amministrativo in questione si costituisce di due elementi fondamentali che ne determinano la legittimità: 1) deve imporre l'allontanamento del soggetto ritenuto socialmente pericoloso da un dato luogo ed il divieto di farvi ritorno per un determinato periodo di tempo; 2) deve prescrivere il ritorno del soggetto considerato pericoloso presso il luogo di residenza.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità specifica che: *"la corretta formazione dell'atto costituisce il presupposto del reato, integrato dall'inosservanza anche di una sola delle sue prescrizioni, [pertanto] deve gioco forza concludersi che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, determinando la carenza di un elemento essenziale, come tale incidente sulla validità e legittimità del provvedimento, comporta il venir meno dello stesso presupposto giuridico della condotta incriminata, costituita dalla disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato"* (Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 11645/2020).

Sulla scorta della giurisprudenza citata, diviene necessario l'accertamento della validità e legittimità del foglio di via, presupposto del reato di cui all'art. 76 comma 3 D. lgs n. 159/2011.

Nel caso di specie il foglio di via emesso dal Questore di Perugia nei confronti di [REDACTED] in data 08.02.2018 e notificato alla stessa in pari data, appare mancante di uno degli elementi costitutivi. Invero, sebbene contenga l'imposizione dell'allontanamento del destinatario da un luogo specifico ed il divieto di farvi ritorno per un determinato periodo di tempo (segnatamente: dal Comune di Perugia per tre anni), tuttavia l'altro elemento costitutivo (la prescrizione del ritorno del soggetto considerato pericoloso presso il luogo di residenza), non risulta espresso in modo chiaro ed univoco.

Il provvedimento si limita, infatti, ad indicare allo [REDACTED] di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Città di Castello entro le ore 08:30 del 09.02.2018, tuttavia omettendo o, comunque, non specificando in maniera inequivoca la prescrizione del rientro presso il luogo di residenza.

Stante la mancanza di chiarezza del provvedimento del Questore, in relazione alla assenza di espressa intimazione a fare ritorno presso il Comune di residenza (elemento essenziale del foglio di via, in mancanza del quale provvedimento deve essere disapplicato, in quanto incidente negativamente sulla legittimità dello stesso), la fattispecie di reato in esame non può ritenersi integrata.

Deve aggiungersi che l'intimazione a presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Città Di Castello, il giorno 12.02.2018, entro un determinato orario, costituisce prescrizione accessoria rispetto al contenuto tipico del provvedimento, come delineato dall'art. 2 del D.lgs. n. 159/2011, la cui violazione, di per sé sola, non integra la fattispecie di cui all'art. 76, comma 3, della legge citata, non risultando accertato se la [REDACTED] (per quanto

inottemperante alla presentazione presso il Commissariato) avesse, o meno, fatto ritorno al Comune di residenza.

Per le considerazioni che precedono, l'imputata deve essere assolta dal reato alla medesima ascritto, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve [redacted] dal reato alla medesima ascritto, perché il fatto non sussiste.

Perugia, [redacted]

Il Giudice

[redacted signature]

Depositata  
[redacted]